

**Associazione
PROCIV ARCI SEDE DI ERCHIE
(O.D.V.)**



STATUTO

Fondata il **10 Febbraio 2003** in **Erchie (BR)**

Codice Fiscale. **91039030746** - e-mail. procivarcierchie@alice.it
Pec. procivarcierchie@pec.it

INDICE

TITOLO I - FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1	Fondazione	pag. 2
Art. 2	Sede e durata	pag. 2

TITOLO II - PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3	Principi fondamentali dell'Associazione	pag. 2
Art. 4	Finalità dell'Associazione	pag. 3
Art. 5	Sezioni decentrate	pag. 3
Art. 6	Attività dell'Associazione	pag. 3
Art. 7	Attività diverse	pag. 4

TITOLO III - I SOCI

Art. 8	I Soci	pag. 4
Art. 9	Diritti dei Soci	pag. 5
Art. 10	Doveri dei Soci	pag. 5
Art. 11	Gratuità	pag. 5
Art. 12	Incompatibilità	pag. 5
Art. 13	Casi di decadenza	pag. 5
Art. 14	Provvedimenti disciplinari	pag. 6
Art. 15	Ricorsi a provvedimenti	pag. 6

TITOLO IV - ORGANI STATUTARI

Art. 16	Organi dell'Associazione	pag. 7
Art. 17	L'Assemblea Generale	pag. 7
Art. 18	Il Consiglio Direttivo	pag. 8
Art. 19	Il Presidente	pag. 8
Art. 20	Il Vicepresidente	pag. 9
Art. 21	Il Segretario	pag. 9
Art. 22	Il Tesoriere	pag. 9
Art. 23	L'organo di controllo o il Revisore dei conti	pag. 9
Art. 24	Gratuità delle cariche statutarie	pag. 10
Art. 25	Convocazione degli organi statutarie	pag. 10
Art. 26	Validità delle deliberazioni degli organi statutarie	pag. 10
Art. 27	Decadenza dagli organi dell'Associazione	pag. 11
Art. 28	Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti	pag. 11
Art. 29	Rinnovo degli organi statutarie	pag. 11

TITOLO V - GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 30	Patrimonio dell'Associazione	pag. 11
Art. 31	Fonti di finanziamento	pag. 11
Art. 32	Esercizio finanziario e bilancio	pag. 12

TITOLO VI - SEZIONI DECENTRATE

Art. 33	Costituzione e funzionamento	pag. 12
---------	------------------------------	---------

TITOLO VII - SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

Art. 34	Simbolo dell'Associazione	pag. 13
Art. 35	Adesioni ad organizzazioni	pag. 13

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36	Scioglimento dell'Associazione	pag. 13
Art. 37	Norme finali	pag. 13
Art. 38	Norma transitoria	pag. 13

TITOLO I

FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 (Fondazione)

1. Il presente Statuto disciplina l'Organizzazione di Volontariato denominata Associazione PROCIV ARCI SEDE DI ERCHIE fondata il 10 FEBBRAIO 2003 in Erchie (BR).
2. L'Associazione PROCIV ARCI SEDE DI ERCHIE si configura quale Organizzazione di Volontariato (O.D.V.), ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione PROCIV ARCI SEDE DI ERCHIE (O.D.V.) adotta la qualifica e l'acronimo O.D.V. nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione PROCIV ARCI SEDE DI ERCHIE (O.D.V.) è apartitica e aconfessionale ed opera con autonomia statutaria e gestionale.

Art. 2 (Sede e durata)

1. L'Associazione PROCIV ARCI SEDE DI ERCHIE (O.D.V.), in seguito denominata più brevemente Associazione, ha sede legale nel Comune di Erchie (BR) ed è costituita a tempo indeterminato.
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune, potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città, dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

TITOLO II

PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3 (Principi fondamentali dell'Associazione)

1. L'Associazione attraverso la partecipazione dei cittadini, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. L'Associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.
3. L'Associazione si oppone contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale, genocidio, e contro ogni forma di violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli; si adopera per la preservazione della pace, del diritto alla vita, della salute e della tutela dell'ambiente.

4. L'Associazione riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statuari.

Art. 4 (Finalità dell'Associazione)

1. Le finalità principali dell'Associazione sono:
- a) lo svolgimento di attività di Protezione Civile ed in particolare l'effettuazione di interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri, nonché in casi di privato infortunio;
 - b) lo svolgimento di attività di antincendio boschivo e rischio idrogeologico;
 - c) la promozione e la salvaguardia del territorio locale;
 - d) la collaborazione con Enti ed Istituzioni e lo svolgimento di servizi rivolti alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni civili, religiose, ludico o sportive; promozione e la salvaguardia del territorio locale;
 - e) svolgimento di attività addetti antincendio rischio elevato;
 - f) soccorso sanitario e trasporto feriti e infermi;
2. L'Associazione si propone altresì di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la salute delle popolazioni.



Art. 5 (Sezioni decentrate)

1. L'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4 può altresì costituire con deliberazione del Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, Sezioni decentrate territorialmente.

Art. 6 (Attività dell'Associazione)

1. L'Associazione al fine di raggiungere le finalità statutarie, come previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, si propone di svolgere le seguenti attività:
- a) Protezione Civile (ai sensi della legge 225 del 24/02/1992 e successive modifiche);
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - d) cooperazione allo sviluppo;
 - e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi ed i gruppi di acquisto solidale;
 - h) educazione, istruzione e formazione professionale mediante corsi;
 - i) interventi e prestazioni sanitarie di primo soccorso e safety;
 - j) trasporto e/o soccorso feriti o infermi anche con mezzi adibiti ad emergenza/urgenza.
2. L'Associazione nello svolgimento dell'attività si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri Soci.

Art. 7
(Attività diverse)

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

TITOLO III

I SOCI

Art. 8
(I Soci)



Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono i principi e le finalità ed in particolare:

- a) uomini e donne, anche non comunitari residenti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché godano dei diritti civili e politici e siano in possesso dei requisiti di moralità e di buona condotta;
 - b) enti di diritto pubblico;
 - c) enti di diritto privato.
2. I Soci dell'Associazione sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) Soci Volontari, sono coloro che prestano la propria opera gratuitamente e che versano annualmente la quota di adesione;
 - b) Soci Sostenitori, sono coloro che condividendone gli ideali, danno un contributo economico libero e volontario;
 - c) Soci Giovanili, sono i minori di anni 18 che sostengono i principi e le attività dell'Associazione prendendone parte alla vita attiva dietro consenso e responsabilità del genitore.
 3. La domanda di adesione all'Associazione è accolta o respinta con deliberazione del Consiglio Direttivo; non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione, la quota associativa non è trasmissibile ed il numero degli aderenti è illimitato.
 4. Non è consentito ai Soci stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo; l'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.
 5. Ogni socio può accedere ai libri sociali, (Art.9 succ. Diritti dei soci) in qualsiasi momento, previa richiesta scritta al Presidente, il quale evaderà entro e non oltre 15 giorni, mezzo comunicazione scritta di accesso. L'accesso ai libri sociali avverrà in presenza di 2/3 del direttivo, per eventuali delucidazioni in merito.

Art. 9
(Diritti dei Soci)

1. I diritti dei Soci sono:

- a) partecipare all'attività dell'Associazione nei modi previsti dal presente Statuto;
- b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;
- c) chiedere la convocazione, in sessione straordinaria, dell'Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;
- d) formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi e delle finalità dell'Associazione;
- e) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci;
- f) i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate;
- g) ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta da formularsi al presidente e da evadersi entro 15 giorni dalla ricezione;
- h) essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.
- i) I diritti di partecipare non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
- j) I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

2. E' altresì garantito a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurarne la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

Art. 10
(Doveri dei Soci)

1. I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento da esso derivato e dei deliberati degli organi statutari;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c) sottoscrivere annualmente la quota di adesione, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. I Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11
(Gratuità)

1. Ai Soci che prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 12
(Incompatibilità)

1. Non possono essere Soci tutti coloro i quali svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione o coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 13
(Casi di decadenza)

1. Perdono la qualità di Socio:

- a) per decadenza, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 12;
- b) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti del Socio il quale, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi statutari, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'attività ed alla civile convivenza;
- c) per radiazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in sessione straordinaria, nei confronti del Socio aderente il quale, commettendo gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o del Regolamento o dei deliberati degli organi statutari, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'Associazione;
- d) per morosità, coloro che non rispettano la scadenza prevista per il versamento della quota annuale di adesione;
- e) per dimissioni, che dovranno comunque essere accolte con deliberazione del Consiglio Direttivo.



La qualità di Socio si perde inoltre per decesso.

Il Socio sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.

4. Il Socio dichiarato decaduto, secondo i criteri previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), può proporre ricorso; in caso di accoglimento il Socio dovrà essere riammesso.

Art. 14
(Provvedimenti disciplinari)

1. Il Consiglio Direttivo, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, su proposta del Presidente dell'Associazione, per inosservanza delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti o dai deliberati degli organi statutari, può deliberare, a seconda della gravità del caso e comunque dopo aver sentito il Socio interessato, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione temporanea fino ad un massimo di mesi sei (6);
- d) sospensione temporanea oltre mesi sei (6); in tal caso l'Assemblea Generale dovrà adottare apposita deliberazione di conferma del provvedimento, nella prima seduta utile.

Art. 15
(Ricorsi a provvedimenti)

1. Il Socio aderente sottoposto a provvedimenti di cui all'articolo precedente ha diritto di ricorrere, entro sessanta (30) giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.
2. Il Presidente dell'Associazione sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con proprio atto la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone il rigetto del ricorso dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
3. Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, il Socio ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio Arbitrale per dirimere la controversia.

4. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri:
 - a) un componente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo;
 - b) un componente nominato dal Socio ricorrente;
 - c) un componente nominato di comune accordo tra i primi due.
5. Il Collegio arbitrale dovrà nominare al proprio interno il Presidente dello stesso.
6. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza individuando le eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati e, se ritiene fondate le motivazioni del Socio, ingiunge al Presidente del Consiglio Direttivo la revoca del provvedimento disciplinare adottato.

TITOLO IV

ORGANI STATUTARI

Art. 16

(Organi dell'Associazione)

Sono organi statutari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo e Revisore dei conti (eventuale).

2. I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere b), c), d) restano in carica 3 anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.
3. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale Revisore dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 17

(L'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci regolarmente iscritti ed in regola con la quota di adesione annuale entro la data di svolgimento della stessa.
2. L'Assemblea Generale deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per:
 - a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
 - b) l'approvazione del Bilancio di Previsione, degli indirizzi ed i programmi generali dell'Associazione.
3. L'Assemblea Generale potrà altresì essere convocata in sessione straordinaria per:
 - a) deliberare le modifiche dello Statuto;
 - b) deliberare le modifiche del Regolamento Generale;
 - c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
 - d) deliberare su ogni altro argomento che sarà ad essa sottoposto;
 - e) discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'o.d.g.
4. L'Assemblea Generale sarà altresì convocata ogni 3 anni con il compito di:
 - a) eleggere, determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere il Revisore dei conti (eventuale) o l'ordine di controllo;
 - c) eleggere la Commissione Elettorale;
 - d) deliberare sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali, promovendone azioni responsabili nei loro confronti;
 - e) ratificare le delibere del consiglio direttivo sulla perdita delle qualità di socio.

5. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione. In seconda convocazione è valida la deliberazione, presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un massimo di tre deleghe.
6. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda, il tutto sottoscritto dal presidente e segretario dell'assemblea.
7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 18 (Il Consiglio Direttivo)



Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione politica - amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.

Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea ogni tre (3) anni, nel numero minimo di tre (3) sino ad un numero massimo di cinque (5).

3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) eleggere tra i propri membri il Presidente;
 - b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
 - c) nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
 - d) nominare il Tesoriere;
 - e) attribuire eventuali incarichi di settore;
 - f) applicare le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - g) approvare la proposta del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Preventivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
 - h) approvare il piano di tesseramento annuale;
 - i) verificare l'effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell'Associazione;
 - j) coferisce procure generali e speciali;
 - k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
 - l) delibera in ordine alla perdita dello status del socio.
4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
5. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.
6. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di Socio di membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio. In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.
7. Non può essere eletto consigliere un socio giovanile o sostenitore o condannato per qualsiasi forma di reato.
8. I consiglieri entro 30 giorni dalla loro elezione, devono chiedere l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

9. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Art. 19 (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.
2. Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, ne convoca le sedute su mandato del consiglio direttivo e ne predispone l'ordine del giorno.
3. Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Consiglio Direttivo nominerà uno dei suoi membri per ricoprire la carica vacante.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci mediante procura generale o speciale.

6. E' autorizzato alla riscossione di pagamenti di ogni natura o titolo, rilasciandone regolare quietanza.

Art. 20 (Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

Art. 21 (Il Segretario)

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà essere in possesso di adeguate professionalità ed ha il compito di:
 - a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
 - b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
 - c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
 - d) curare la tenuta e l'aggiornamento del libro Soci e del registro dei Volontari;
 - e) conservare agli atti i verbali delle sedute del Revisore dei conti.
2. In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario.

Art. 22 (Il Cassiere)

1. Il Tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, della tenuta dei relativi registri, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre inizialmente all'approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione nei termini previsti dal presente Statuto.

2. Il Tesoriere provvede al pagamento delle spese, all'incasso delle entrate e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa, provvede altresì ai rimborsi delle spese anticipate dai Soci o dai componenti del Consiglio Direttivo e regolarmente documentate secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 23 (Organo di controllo e Revisore dei conti)

1. L'organo di controllo e il Revisore dei conti sono organi statuari di controllo economico - finanziario dell'Associazione, ai sensi degli art. 30 e 31, del D.Lgs n. 117/2017, e sono eletti dall'Assemblea Generale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, anche fra persone estranee all'Associazione.
2. L'Organo di controllo contabile e finanziario può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, ha facoltà di chiedere agli amministratori chiarimenti sull'andamento della gestione o su determinati affari.

Il Revisore dei conti non dovrà essere componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea Generale.

Art. 24 (Gratuità delle cariche statutarie)

1. Ogni carica statutaria è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 25 (Convocazione degli organi statuari)

1. La convocazione degli organi statuari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
2. Le convocazioni dell'Assemblea Generale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai Soci aderenti almeno quindici (15) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.
4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 26 (Validità delle deliberazioni degli organi statuari)

1. Le deliberazioni adottate dagli organi statuari per essere valide, di norma, devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

2. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
3. L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati in forma scritta; non è consentito esprimere più di una delega.
4. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo o del Revisore dei conti è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega ed in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti, intervenuti in proprio o per delega.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza personale della maggioranza dei componenti.

Il voto per l'elezione delle cariche statutarie ed ogni qualvolta si tratti di persone deve avvenire a scrutinio segreto.

Art. 27

(Decadenza dagli organi dell'Associazione)

1. I componenti degli organi dell'Associazione decadono dalla carica, nei seguenti casi:
 - a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti, associazioni o società di cui avessero la rappresentanza;
 - b) quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo;
 - c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'attività, l'assistenza ed il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, la politica di partito o l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi.

Art. 28

(Revoca degli amministratori o del Revisore dei conti)

1. La revoca di uno o più consiglieri o dell'eventuale Revisore dei conti per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria.

Art. 29

(Rinnovo degli organi statutari)

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista.
2. La procedura per il rinnovo degli organi dell'Associazione è disciplinata dal Regolamento Generale.

TITOLO V

GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 30

(Patrimonio dell'Associazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili;
 - b) titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 31 (Fonti di finanziamento)

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono:
 - a) quote di adesione degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - f) contributi di organismi internazionali;
 - g) donazioni e lasciti testamentari;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 32 (Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno.
3. La gestione contabile dell'Associazione è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.
4. L'Associazione deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

TITOLO VI

SEZIONI DECENTRATE

Art. 33 (Costituzione e funzionamento)

1. Le Sezioni decentrate, previste al precedente art. 5, costituiscono parte integrante dell'Associazione e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Generale ed agli eventuali Regolamenti di gestione.

2. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal donatore; le Sezioni non possono avere patrimonio proprio.

TITOLO VII

SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI

Art. 34 (Simbolo dell'Associazione)

1. Il simbolo dell'Associazione è costituito così come è riportato in frontespizio.

Art. 35 (Adesioni ad organizzazioni ed accordi)

1. L'Associazione PROCIV ARCI ERCHIE (O.D.V.), aderisce all'Associazione Nazionale Prociiv-Arci.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire altresì ad altre organizzazioni di cui condivide le finalità, stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con enti, associazioni od organizzazioni, tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 (Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Generale appositamente convocata, in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe e comunque, secondo le modalità stabilite dal art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 37 (Norme finali)

1. L'Associazione è altresì disciplinata da apposito Regolamento Generale che dovrà essere approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti associativi o attività.
2. Copie del presente Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della sede dell'Associazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento Generale, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile.

Art. 38 (Norma transitoria)

1. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto, qualora il componente dell'organo di controllo economico - finanziario, di cui al precedente art. 23 non abbia i requisiti previsti all'art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 117/2017, decade.

Note

- Statuto approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci tenutasi a ERCHIE (BR) in data 26/10/2020;
- testo modificato in data 18/09/2020;
- Statuto registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di _____,
Ufficio territoriale di _____ il giorno _____ al n. _____, serie _____.

